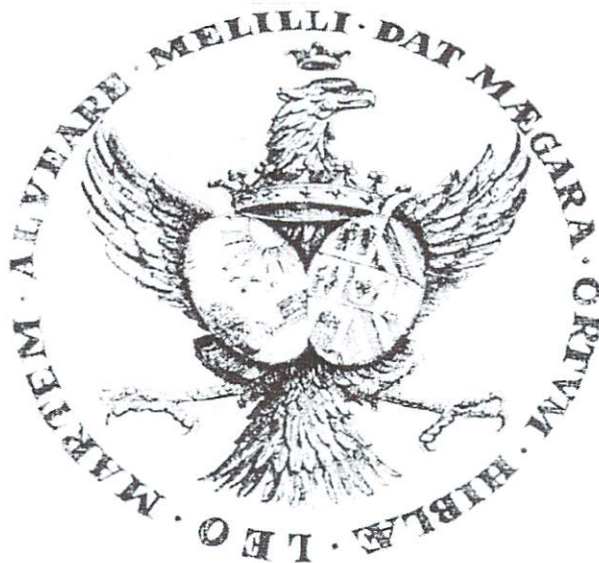




COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Premesse generali.

Il presente Regolamento viene adottato in esecuzione dell'art 13 della L.R. n° 10/91 al fine di disciplinare gli interventi di Assistenza Economica in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà economica.

Tale regolamento intende disciplinare il procedimento amministrativo relativo all'assistenza economica onde assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la definizione di appositi criteri e modalità ai fini della determinazione dei contributi in relazione all'indigenza dei richiedenti.

I provvedimenti della concessione dei contributi sono adottati dalla Giunta Municipale ad eccezione dei provvedimenti relativi all'erogazione beni di prima necessità e all'erogazione urgenti di farmaci ricadenti in fascia C.

L'Assistenza Economica, viste le leggi 22/86 art 3, D.P.R.S 28/05/87 art 3; L.R.n° 1/79; L.328/00, è un intervento assistenziale inteso a favorire le persone e/o nuclei familiari che versano in condizioni di indigenza ed è subordinata:

- 1) alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare, allorquando non vi siano parenti tenuti agli alimenti che superano per tre volte la quota esente ai fini IRPEF.
- 2) all'accertamento del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento
- 3) alla valutazione delle possibilità di erogare prestazione e servizi alternativi.
- 4) all'accertamento in sede di istruttoria, che l'assistenza economica sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

TITOLO 1

Forme di Assistenza

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei seguenti interventi:

- Assistenza Economica per Servizi a favore della collettività: Servizio Civico.

- Assistenza Economica in forma temporanea
- Assistenza Economica continuativa
- Assistenza Economica Straordinaria
- Assistenza Abitativa
- Erogazione beni di prima necessità
- Assistenza Farmaceutica urgente

CRITERI GENERALI DI ACCESSO

ART 1

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale del raggiungimento del “ MINIMO VITALE”

Per quota mensile base del minimo vitale, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, arrotondata al centesimo superiore, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i seguenti parametri:

Capo famiglia	75% della quota base del minimo vitale;
Coniuge o convivente	
o secondo componente	25% della quota base del minimo vitale;
Minori 0/14 anni	35% della quota base del minimo vitale;
Altri familiari a carico	
oltre il secondo	15% della quota base del minimo vitale;

La verifica del reddito è data dalla somma degli introiti che a qualsiasi titolo sono a disposizione del nucleo familiare, anche quelli derivanti da interventi assistenziali in corso da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo,

(anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi (Accompagnamento, Invalidità, Estere, I.N.A.I.L. Anzianità, Vecchiaia).

Il relativo accertamento va operato con riferimento alla situazione reddituale che si registra sia al momento della presentazione della richiesta, che quello che si registra al momento dell'erogazione dell'intervento.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo.

I beneficiari dell'intervento di assistenza economica dovranno avere i seguenti requisiti:

- Residenza nel comune da almeno 3 anni, tranne per i sostegni di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento;

- Mancanza di reddito o reddito inferiore al minimo vitale;

- Mancanza assoluta di parenti obbligati per legge (art 433 c.c.); presenza di obbligati per legge il cui reddito non superi per tre volte la fascia esente ai fini IRPEF o rifiuto formale dei parenti obbligati a prestare adeguata assistenza economica solo nel caso di assistenza in forma continuativa.

- Non essere in possesso di beni immobili commerciabili oltre la casa di abitazione.

Qualora il superamento del minimo vitale fosse derivato dal possesso della casa di abitazione e da un fabbricato di pertinenza a questa, sarà valutato il reddito netto percepito.

Potranno essere valutati i casi in cui l'utente sia in possesso di beni immobili oltre la casa di abitazione qualora dimostri l'impossibilità alla loro vendita e quando questi non diano origine a emolumenti che concorrono al soddisfacimento del minimo vitale.

ART2

ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZI IN FAVORE DELLA
COLLETTIVITA': SERVIZIO CIVICO.

Le finalità di assistenza a soggetti e/o nuclei in difficoltà possono essere conseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso una forma di impegno lavorativo a favore della collettività da parte di soggetti in stato di bisogno o appartenenti a particolari categorie di debolezza sociale come soggetti ex detenuti (per tale categoria si intende coloro la cui data di scarcerazione non sia precedente a mesi 6) ex tossicodipendenti o comunque portatori di un disagio sociale.

A seguito della presentazione delle istanze l'Ufficio redigerà l'apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

- | | | |
|------------------------|---|----------|
| a) Prole | Per ogni figlio minorenni o studente a carico | 2 Punti |
| b) Coniuge: | Se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto- agli arresti domiciliari o impossibilitato allo svolgimento di un attività lavorativa a causa di malattia | 5 punti |
| c) affitto della casa: | fino a € 103,29 | 1 punto |
| | per ogni € 51,65 oltre le € 103,29 | 1 punto |
| d) reddito familiare: | fino a € 1549,37 | 15 punti |
| | da € 1549,89 ad € 3.615,20 | 10 punti |
| | da € 3.615,71 a € 6197,48 | 5 punti |
| | da € 6.197,48 in poi | 0 punti |
| e) mutuo prima casa: | fino a € 200,00 | 1 punto |
| | per ogni ulteriore € 100,00 | 1 punto |

Tale punteggio scaturirà dalla media del reddito rilevato dalla documentazione ISE presentata in corso di validità, e dalla dichiarazione a firma del richiedente

circa il reddito posseduto al momento dell'istruttoria e al momento dell'erogazione dell'intervento.

In caso di rinuncia al servizio e rifiuto a svolgere l'attività che non sia esplicitamente motivata non sarà corrisposto alcun contributo economico.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria, si darà priorità a chi non ha precedentemente beneficiato del Servizio Civico.

A parità di punteggio precede l'utente che ha figli minori a carico tenendo conto anche della loro numerosità.

La graduatoria è predisposta dall'Ufficio del Servizio Sociale competente e approvata dalla Giunta Municipale con relativo atto deliberativo.

Art 3

I cittadini avviati al Servizio Civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito indicati:

- Servizi di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici;
- Servizi di assistenza e muto soccorso, a domicilio, ad anziani senza adeguato supporto familiare, accertato dai servizi sociali;
- Sostegno a famiglie con soggetti portatori di handicaps, a domicilio;
- Servizi di pulizia presso il palazzo municipale e presso le scuole;
- Qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il Servizio Civico.

Sarà cura dell'Amministrazione definire l'incidenza percentuale del personale uomo/donna da avviare al servizio civico prima dell'emanazione del bando. Qualora nella percentuale riservata a una delle categorie di genere i posti fossero in esaurimento, si attingerà, tramite sostituzione, all'interno dello stesso nucleo bisognoso.

ART4

L'incarico che il Comune affida a soggetti in stato di bisogno economico non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere occasionale finalizzato al sostegno al reddito.

L'incarico decade, in caso di mancata presenza, il giorno indicato per iniziare l'attività di Servizio Civico, a meno che la mancata presenza non sia esplicitamente ed espressamente motivata.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica e le ore di assenza saranno detratte dalla liquidazione, nel trimestre.

In caso di mancata prestazione lavorativa per malattia, è prevista possibilità di recupero, a condizione che il recupero venga ad essere espletato nell'arco del trimestre in cui l'utente avrebbe dovuto operare.

ART5

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare assicurerà turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio.

Gli addetti ai turni svolgeranno la prestazione d'opera per una durata media di 3 ore al giorno non superando il monte ore totale desunto dai giorni lavorativi previsti nel periodo trimestrale autorizzato.

Verrà corrisposto un compenso orario forfetario pari ad € 6,50.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte l'anno a trimestri alterni.

Con gli stessi, l'Amministrazione Comunale terrà incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere, se necessario.

ART6

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, si da consentire lo scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'Ufficio di Servizio Sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

ART7

ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare dispongono.

Relativamente all'entità del contributo mensile, questo non può superare il minimo vitale riferito alla situazione anagrafica.

Tale intervento verrà proposto dall'Assistente Sociale ed attuato dalla Giunta Municipale quando non è possibile intervenire con l'aiuto economico derivante dallo svolgimento del Servizio Civico e nei periodi di vacatio del servizio stesso.

Questo tipo di intervento non è compatibile con l'Assistenza Economica in forma continuativa e con altre forme di intervento quando attraverso queste viene soddisfatto il minimo vitale.

ART8

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il “ minimo vitale” e le risorse di cui il nucleo familiare dispone.

Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca la registrazione del contratto di locazione per la casa di abitazione.

La maggiorazione non potrà, comunque superare il 25% della quota base. Non rientrano in tale fattispecie gli assegnatari di case di edilizia popolare.

Il contributo in tal modo determinato costituisce il “ fabbisogno aggiuntivo di assistenza”.

Se l'importo da corrispondere è pari o inferiore al 15% della quota base il contributo non sarà erogato.

Il requisito principale per usufruire di tale intervento sarà l'incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo in età di lavoro, che sarà certificata dall'A.S.P competente.

Ai fini dell'erogazione dell'assistenza economica continuativa, ha diritto l'utente che non ha parenti tenuti agli alimenti o presenza di obbligati per legge il cui reddito non superi 3 volte la fascia esente ai fini IRPEF o rifiuto formale degli obbligati a prestare assistenza economica al congiunto in difficoltà.

Il contributo viene erogato mensilmente e corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio comunale lo consentirà.

In caso diverso il contributo sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.

L'Assistenza Continuativa è concessa per un massimo di mesi 6, con revisione **trimestrale** e può essere sospesa in qualsiasi momento qualora vengano a mutarsi le condizioni che hanno determinato l'erogazione del contributo.

Possono accedere a tale tipo di assistenza i soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari che limitano e/o rendono non possibile alcuna attività lavorativa, o le famiglie di detenuti tranne che, all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti che siano percettori di redditi o che possono svolgere servizio civico che superano il minimo vitale previsto dalla normativa vigente. Nel caso di non raggiungimento del minimo vitale, si concederà il sostegno che concorrerà a tale soddisfacimento.

Tale beneficio decadrà con il venir meno della misura giudiziaria.

Relativamente alla categoria ex detenuti intendendosi per tale dicitura, coloro la cui data di scarcerazione non sia precedente a mesi 6, potrà essere erogato un contributo mensile pari al minimo vitale del nucleo anagrafico per mesi 6, esclusivamente quando non è realizzabile l'impiego nel Servizio Civico all'interno del nucleo anagrafico e quando le risorse economiche non siano di questo sufficienti.

ART9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'Assistenza Economica Straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "Una Tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

Può essere richiesta dai cittadini il cui reddito complessivo del nucleo familiare è pari o inferiore al triplo del "minimo vitale":

Possono accedere a tale sostegno i nuclei in cui si sia verificato un evento eccezionale che compromette esigenze essenziali di vita tali da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto, inoltre per:

- 1) interventi sanitari fuori dal territorio regionale, quando questi non siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- 2) l'acquisto di farmaci, l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione mediche, salvo i casi di esenzione prevista dalla normativa vigente.
- 3) Il contributo economico straordinario può essere concesso, a cittadini affetti da neoplasie a carattere terminale, malattie degenerative, malattie di ordine neurologico con forti ritardi mentali e psicomotori, sia per ricoveri che per visite e controlli presso strutture adeguate.
- 4) Il contributo può essere erogato per tutte quelle situazioni e/o eventi che vanno a pesare notevolmente sulle disponibilità economiche del nucleo.

Resta inteso che tale erogazione è subordinata al reddito del nucleo familiare e alla presentazione di idonea documentazione capace di attestare la spesa complessiva effettivamente sostenuta e/o da sostenere.

I parametri, dettati dall'Amministrazione, al fine dell'erogazione di contributi a favore dei soggetti sopra specificati, sono i seguenti:

- a) reddito familiare fino a € 5.000,00: erogazione del 70% delle spese documentate;
- b) reddito familiare da € 5.000,00 a € 10.000,00: erogazione del 50% delle spese documentate
- c) reddito familiare oltre € 10.000,00: erogazione del 20% delle spese documentate.

La misura del contributo non potrà superare l'importo sopra dettato nell'arco di un anno.

La Giunta Municipale potrà disporre deroghe, sia in ordine all'importo che alle modalità di accesso, in caso di eventi, particolarmente gravi ed eccezionali da cui siano colpiti i richiedenti o i loro congiunti.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario per le finalità sopra descritte possono ricevere eventuali altri sussidi in conformità al presente Regolamento.

ART10

ASSISTENZA ABITATIVA

L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti e a nuclei familiari che versano in stato di disagio economico a causa di prolungata disoccupazione (almeno sei mesi) di far fronte all'esigenza fondamentale del mantenimento della casa di abitazione, accorda sostegni di natura economica a quei cittadini il cui reddito complessivo non superi la pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti maggiorata del 50%.

Tale forma di contributo è alternativa all'assistenza economica continuativa e non può essere erogata contemporaneamente all'assistenza temporanea.

Qualora l'utente sia beneficiario dei contributi secondo la legge 431/98 non può accedere a questo tipo di sostegno.

L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo mensile della durata di mesi 6 (sei) a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese di affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione debitamente documentato dalle ricevute comprovanti il pagamento di locazione. A questo tipo di intervento non possono accedere chi sia assegnatario di abitazione di edilizia residenziale popolare. Il contributo di che trattasi non può superare un importo massimo mensile di € 100,00.

ART11

EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA'

L'erogazione di beni di prima necessità consiste nella concessione all'utente o al nucleo indigente, che trovasi al di sotto del minimo vitale, residente nel Comune, previa diagnosi-valutazione e proposta del Servizio Sociale, di alimenti e/o prodotti (pane, latte, pasta, zucchero, frutta, prodotti utili a neonati, etc...), atti a soddisfare i bisogni primari del nucleo e/o del soggetto in difficoltà (buoni pasto).

La concessione di tali alimenti e/o prodotti , è attivata dall'utente tramite istanza diretta al Sindaco, corredata dalla documentazione di rito e motivata dall'Assistente Sociale, sarà, poi, vistata dal Responsabile del Settore ed autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore al Ramo.

Data l'urgenza dell'erogazione, gli alimenti e/o i prodotti potranno essere acquistati direttamente presso i fornitori e gli esercenti pubblici disponibili alla fornitura. La liquidazione della spesa sarà effettuata attraverso presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Settore.

L'ammontare della spesa per l'acquisto di beni di prima necessità non potrà superare la somma di € 150,00 mensili per un periodo non superiore a mesi tre.

Questa forma di contributo è alternativo all'assistenza economica continuativa e non potrà essere erogato quando sono in essere altre tipologie di interventi ad eccezione dell'Assistenza Economica Straordinaria finalizzata a diversa tipologia di sostegno o quando le spettanze dovute per attività di Servizio Civico non riescono a soddisfare il fabbisogno del nucleo in termini di raggiungimento del minimo vitale.

ART12

ASSISTENZA FARMACEUTICA URGENTE

L'assistenza farmaceutica consiste nella fornitura urgente di farmaci non mutuabili ricadenti nella fascia C.

E' erogata ai cittadini indigenti che non percepiscono redditi di alcuna natura, residenti nel Comune, previa istanza indirizzata al Sindaco e corredata da certificazione specialistica, e/o del medico curante, attestante la necessità di somministrazione di farmaci non mutuabili e la durata della cura, che non potrà superare i sei mesi.

L'istanza dovrà essere vistata dal Responsabile del Settore, dal Sindaco o dall'Assessore al Ramo su valutazione e proposta dell'Assistente Sociale.

Le spese per i farmaci saranno liquidate, su presentazione di regolare fattura accompagnata dai fustelli del farmaco erogato.

Relativamente all'integrazione di prodotti dietetici a favore di cittadini affetti da intolleranza alimentare si rimanda al relativo regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 30/06/2003.

ART13

ORIENTAMENTO PROCEDURALE

Programmazione degli interventi socio-assistenziali

In relazione alle effettive disponibilità finanziarie dell'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento oppure soltanto alcune di essi; gli interventi assistenziali verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione.

L'entità del contributo corrisponderà alla proposta di aiuto economico soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà.

In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione.

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, l'Amministrazione si avvarrà della relazione dell'Ufficio di Servizio Sociale. Potranno essere richieste informazioni ai Centri per l'Impiego e ad altri Enti Pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari o utili per la relativa attività istruttoria.

Eventuali istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificati ai fini istruttori.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Tutte le istanze saranno corredate dalla documentazione funzionale all'istruttoria, e in relazione al contributo richiesto, quali certificazioni ISEE, certificati occupazionali, certificati medici, e quant'altro l'Ufficio di Servizio Sociale riterrà opportuno ai fini dell'indagine.

L'amministrazione Comunale porterà a conoscenza la cittadinanza degli interventi economici (tranne per l'Assistenza Economica Straordinaria e per gli interventi di urgenza come l'erogazione farmaci o beni di prima necessità) che vorrà adottare previa affissione di bandi nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal seguente regolamento si rimanda alla normativa in vigore e si intendono abrogate tutte le precedenti norme che con lo stesso contrastano.

Il presente regolamento costituisce testo unico delle norme regolamentari in materia di Assistenza Economica adottate da questo Comune, fatto salvo il Regolamento relativo all'integrazione di prodotti dietetici a favore di cittadini

affetti da intolleranze alimentari approvato con delibera di Consiglio Comunale
n°28 del 30/06/2003.